

**Regolamento Consortile
per l'applicazione della Tariffa corrispettivo
per la gestione dei rifiuti urbani
(art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011)**

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA
Via Donatori del Sangue, 1
31020 - Villorba (TV)
C.F.: 94009290266 - P.IVA: 02044990261
Registro Imprese Tribunale di Treviso n. 39352

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti.....	5
Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione.....	5
TITOLO II - PRESUPPOSTI.....	8
Art. 5 - Soggetti passivi	8
Art. 6 - Obbligazione pecuniaria.....	9
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO.....	11
Art. 7 - Gettito della tariffa corrispettivo	11
Art. 8 - Commisurazione della parte fissa.....	12
Art. 9 - Commisurazione della parte variabile.....	12
Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	13
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree.....	14
Art. 12 - Definizione di locali tariffabili per le utenze non domestiche	15
Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	15
Art. 14 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa.....	16
Art. 15 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	16
Art. 16 - Mercati.....	17
Art. 17 - Servizi per le utenze non domestiche presso l'Ecocentro	17
Art. 18 - Servizi extra-Tariffa.....	18
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	19
Art. 19 - Comunicazione	19
Art. 20 - Controllo.....	19
Art. 21 - Sanzioni.....	20
Art. 22 - Interessi e spese	21
Art. 23 - Riscossione ordinaria e coattiva	22
Art. 24 - Rimborsi	22
Art. 25 - Contenzioso ed autotutela	23
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 26 - Entrata in vigore e prima applicazione	24
Art. 27 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.	24
Art. 28 - Rinvio ad altre norme	24
TITOLO VI – ALLEGATI.....	25

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 14 comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito D.L. 201/2011), nonché l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 13 e 32 del medesimo art. 14.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.
4. La misura della maggiorazione tributaria per i servizi indivisibili dei comuni è determinata, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011, dal Consiglio Comunale territorialmente competente.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
 - g) **Titolare del Servizio**: l'ente intercomunale preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 52 del 31/12/2012.
 - h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - i) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

- j) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- l) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- m) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- r) **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **combustibile da rifiuti:** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903 I e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- u) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-I e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
- v) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- w) **compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- x) **rifiuto organico:** rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- y) **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- z) **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- aa) **rifiuto vegetale:** rifiuto provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- bb) **utente:** chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;

- cc) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- dd) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- ee) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- ff) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- gg) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- hh) **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale individuata dalla Regione quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- ii) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- jj) **sportello per utenti:** ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira - consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- kk) **parte fissa della Tariffa:** è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- ll) **parte variabile della Tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- ll) **Ecocentro - Centro Attrezzato Raccolta Differenziata:** area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La tariffa corrispettivo e il tributo per i servizi indivisibili sono applicati nei confronti di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio di competenza del Titolare del servizio.
2. La tariffa corrispettivo e il tributo per i servizi indivisibili sono dovuti anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.

3. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa corrispettivo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Non sono soggetti inoltre al pagamento della Tariffa:
 - a. le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c. le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d. le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative;
 - e. le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - f. le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - g. parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico - sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - h. le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
5. L'esclusione dal pagamento della tariffa corrispettivo e del tributo per i servizi indivisibili in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000.
6. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettivo e del tributo per i servizi indivisibili, che vengono comunque applicati per la presenza dei presupposti.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo.
8. Il Titolare del Servizio potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.
9. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa corrispettivo e del tributo per i servizi indivisibili dovuti per tutti i locali e le aree scoperte operative.
10. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.

11. Il soggetto responsabile di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 21 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
12. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tariffa corrispettivo e il tributo per i servizi indivisibili sono dovuti in via principale da coloro che posseggono, occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso, dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettivo e del tributo per i servizi indivisibili i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
10. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettivo.

Art. 6 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa corrispettivo è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, di cui al precedente art. 4 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente omette di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente.
5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

9. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO

Art. 7 - Gettito della tariffa corrispettivo

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. In via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino di cui alla LR n. 52/2012 le tariffe sono approvate dal Consorzio di Bacino secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l'anno di riferimento corredato dall'articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Titolare del Servizio trasmette al Soggetto Gestore le eventuali osservazioni e proposte al Piano Finanziario. Il documento nella versione definitiva verrà approvato dal Soggetto Gestore e trasmesso al Titolare del Servizio.
4. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. In sede di prima applicazione della Tariffa corrispettivo, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 18.
6. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
7. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, vengono approvate con deliberazione dal Titolare del Servizio, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
9. Nel caso di mancata deliberazione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. Il Titolare del Servizio disciplina ogni ulteriore modalità applicativa della tariffa non espressamente stabilita dal presente Regolamento o dalla deliberazione di cui al precedente comma 8.

Art. 8 - Commisurazione della parte fissa

- I. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato I al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della classificazione della classe dimensionale.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa per ciascuna utenza.
4. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa in relazione al volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Qualora l'utenza domestica disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati I e 2 del presente regolamento.
7. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole, comprese le superfici di vendita connesse all'attività di azienda agricola e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previa sottoscrizione della relativa convenzione con il Soggetto Gestore e il versamento della quota di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli.

Art. 9 - Commisurazione della parte variabile

- I. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato I al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'allegato 3 al presente regolamento; per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, alla quantità di rifiuti riciclabili raccolti presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato I applicando le modalità di quantificazione di tali frazioni specificate all'allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'allegato I, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'allegato 3 al presente regolamento;

- c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 10 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Titolare del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile;
 - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
6. Per le utenze domestiche di cui all'art. 6, comma 4, lett. d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a).

7. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza come indicato al comma 2.
8. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Titolare del Servizio.
9. Gli utenti per i quali sia stata elevata sanzione o raccolte le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la Tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 26 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'allegato 5 al presente Regolamento sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
7. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 5, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Soggetto Gestore, che può eseguire le opportune

verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 12 - Definizione di locali tariffabili per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'art. 8, con riferimento alla Classe I di superficie di cui all'allegato 7.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
 - a) del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Il criterio di ripartizione della Tariffa per le utenze con servizi condominiali così come previsto dagli allegati 4 e 5 deve essere esplicitamente richiesto da parte delle utenze, anche attraverso l'intermediazione dell'amministratore o del soggetto che gestisce i servizi comuni.
5. Alle utenze non domestiche che si avvalgono del servizio del Soggetto Gestore per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani ed avviati al recupero, per i benefici di distribuzione e riduzione dei costi fissi complessivi, ai fini del calcolo della quota fissa è attribuita una classe dimensionale immediatamente inferiore a quella effettiva corrispondente alla superficie. Tale possibilità avrà decorrenza:

- a) per le utenze già servite dal Soggetto Gestore dalla data di dichiarazione;
- b) per le nuove utenze che attiveranno il servizio con il Soggetto Gestore di raccolta e recupero dei rifiuti assimilati dalla data di ritiro dei servizi subordinata alla dichiarazione di cui sopra.

Art. 14 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Il Titolare del Servizio potrà approvare appositi regolamenti o delibere che prevedono ulteriori riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni. Tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come spesa coperta da risorse diverse dai proventi della tariffa corrispettivo e del tributo per i servizi indivisibili di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. I Comuni, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. In questi casi il Soggetto Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato con recapito della stessa al Comune richiedente.
3. Per le utenze in cui le particolari situazioni di disagio sanitario comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa in funzione delle quantità conferite, e che abbiano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite di € 18.000,00, è prevista un'agevolazione pari a 1/3 della tariffa calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. B) della tariffa, con copertura di spesa in base a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 15 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. E' istituita la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti, per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili), e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti.
2. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di kit assegnati e secondo le modalità di cui all'allegato 10 al presente regolamento.
3. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente Regolamento.
4. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Soggetto Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della parte fissa della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. Nel caso l'utente non richieda i servizi necessari alla gestione dei rifiuti, è comunque dovuta la Tariffa per un importo pari a quello indicato al comma precedente.

7. Per tutto ciò che non è disciplinato al presente regolamento si rimanda alle determinazioni per la disciplina del servizio delle “manifestazioni ed eventi ecosostenibili”.

Art. 16 - Mercati

1. E' istituita una tariffa per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
 - a) occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato ed avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
 - b) le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una tariffa determinata sulla base del D.P.R. 158/99, della quantità di rifiuto raccolto presso tali utenze, del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività.
3. La tariffa è riscossa dal Soggetto Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
4. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di pulizia delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui all'allegato I I e I 2 al presente Regolamento.
5. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati I I e I 2 al presente Regolamento.
6. Per le utenze mercatali non aventi assegnazione fissa del posteggio da parte del Comune, ovvero mercatali precari, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti.

Art. 17 - Servizi per le utenze non domestiche presso l'Ecocentro

1. Ove previsto dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'Ecocentro viene eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze previa apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto Gestore.
2. La Tariffa per il servizio previsto al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.
4. Per le autorizzazioni una – tantum il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della Tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

Art. 18 - Servizi extra-Tariffa

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;
 - il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuati nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.
3. E' demandata al Soggetto Gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
4. E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 19 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici consortili o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente art. 6, comma 6.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 20 - Controllo

1. Il Soggetto Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 5 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Soggetto Gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del

presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.

4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto Gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
6. Il Soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni consorziati e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto Gestore in via residuale.

Art. 21 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00, salvo che per le seguenti fattispecie per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 500,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	€ 50,00	€ 300,00

- Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
- Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 14, commi 40, 41 e 42, del D.L. 201/2011.

Art. 22 - Interessi e spese

- Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
- Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
- Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
- I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
 - per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento della Tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
- In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, oltre agli interessi di mora sopra indicati, il Soggetto Gestore provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari al 4% in caso di ritardato versamento dell'importo tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza della fattura, elevabile all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato quando il ritardo supera i 90 giorni dalla scadenza.

Art. 23 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'obbligazione pecuniaria si protrae nei 5 (cinque) anni successivi dalla sua decorrenza.
3. E' facoltà del Soggetto Gestore la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della Tariffa ed il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.
7. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
8. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.
9. E' facoltà del Soggetto Gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio consortile, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 25 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa a corrispettivo è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C. il Soggetto Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Entrata in vigore e prima applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore della Tariffa corrispettivo disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del decreto legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, è soppressa l'applicazione della previgente Tariffa Integrata Ambientale. Rimane peraltro ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative a tale Tariffa Integrata per il periodo di sua vigenza.
3. Per la prima applicazione della Tariffa corrispettivo di cui al comma 29 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e del tributo per i servizi indivisibili di cui al comma 13 del medesimo art. 14, si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della Tariffa d'Igiene Ambientale e della Tariffa Integrata Ambientale, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova Tariffa.
4. Le dichiarazioni presentate dalle utenze già servite dal Soggetto Gestore ai fini dell'applicazione di tariffe per particolari condizioni d'uso non potranno comunque essere applicate al primo semestre 2013.

Art. 27 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto Gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del Soggetto Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Titolare del Servizio per le sole finalità inerenti la gestione della Tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003.
3. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente "Regolamento consortile per il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni" ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 28 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del decreto legge 201/2011 conv. nella Legge 214/2011, nonché in via transitoria il DPR 158/1999 e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

TITOLO VI – ALLEGATI

I - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{C_f}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

$TFd(n)$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

C_f = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

$Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

La parte fissa commisurata alle sole frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, in riferimento all'art.8 comma I, lett. a), è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

con

$Tfnd(V)$ = Tariffa fissa per utenza domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili per i quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, per le quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene ripartito il volume del contenitore assegnato in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti $Ka(n)$ di cui all'Allegato 4.

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta, di cui all'allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume " v ";

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'art.9, comma 1, lett.a) e b) :

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'art.9, comma 1, lett.a) e b) (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_s K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€)

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€)

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S , così come definite all'allegato 7

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'allegato 8

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \leq V_{\min} \Rightarrow V = V_{\min}$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€)

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il

volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta, di cui all'allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L);

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se : $V \leq V_{min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta, di cui all'allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume “ v ”;

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L);

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI
FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE
(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)**

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", corrispondente al coefficiente "Kd" di cui all'allegato 5 al presente Regolamento;

$S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²)

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Non domestica manifestazione ed eventi	Frazione secca non riciclabile	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica manifestazione ed eventi	Frazioni riciclabili	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti effettuati
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato I I
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato I I

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Utenze Domestiche	Ka	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,58	1,21
2	0,79	1,13
3	0,86	1,19
4	0,91	1,26
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,56

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,52	1,00
2	1,18	1,45
3	1,41	1,72
4	1,49	1,80
5	1,54	2,08
≥ 6	1,41	2,12

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori condominiali

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		min	max	min	max
1	palestre; attività sportive; magazzini e depositi (senza disimballo); biblioteche; musei; gallerie d'arte; centri culturali; scuole; associazioni politiche, sportive, religiose e ricreative	0,03	0,18	0,22	1,48
2	vendita all'ingrosso beni non deperibili	0,07	0,24	0,60	1,96
3	lavasecco; stirerie	0,11	0,27	0,94	2,25
4	vendita animali d'affezione	0,14	1,45	1,14	11,86
5	edicole; vendita abbigliamento, calzature, pelletterie; vendita al dettaglio beni non deperibili; stabilimenti balneari, cartolerie; copisterie; eliografie; rilegatorie; librerie; tende e tessuti; tappeti; antiquariato; vendita prodotti agricoli e da giardinaggio; fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (ossature metalliche per costruzioni, edifici in metallo, baracche da cantiere, ossature per impianti di sollevamento 2811), fabbricazione di apparecchi medicali e protesi dentarie (3310, 33103); fabbricazione o riparazione apparecchi per filtrare, depurare, spruzzare, polverizzare, pulire, asciugare, calandrare, scambiatori di calore, centrifughe, ventilatori (29243, 29244); fabbricazione di altre macchine di impiego generale (2924); riparazione veicoli a motore (29322, 50201); elettrauti; autofficine	0,14	0,83	1,18	6,81
6	uffici amministrativi; studi professionali; ambulatori; agenzie; banche ed istituti di credito	0,22	0,34	1,78	2,77
7	alberghi	0,25	1,43	2,04	11,69
8	discoteche; sale da ballo; sale giochi	0,31	1,13	2,52	9,28
9	distributori di carburante; stazioni di servizio; laboratori di cornici (20512); fabbricazione di altri prodotti metallici (2875, 28751, 28753, 28756); fabbricazione elementi di carpenteria in legno (20302)	0,34	1,74	2,77	14,26
10	vendita auto, moto, cicli; farmacie; erboristerie; tabaccherie; valori bollati; filatelie; barbieri; parrucchieri; acconciatori; estetiste; parcheggi coperti e scoperti, con o senza noleggio; vendita all'ingrosso di alimentari; autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; fabbricazione e installazione di porte, finestre, cancelli (28121)	0,34	0,90	2,80	7,34
11	cinematografi e teatri; mostre; esposizioni; autosaloni; vendita materiali edili	0,30	0,51	2,50	4,22
12	panifici con rivendita generi alimentari; macellerie; fabbricazione di motori, generatori, trasformatori (3110); fabbricazione di maglierie (1760, 1770)	0,56	1,18	4,58	9,69
13	banchi di mercato beni durevoli; confezione indumenti da lavoro, biancheria personale, altri indumenti esterni (1821, 1822, 1823); fabbricazione macchine per: l'agricoltura, metallurgia, miniere e cave, lavorazione alimenti, industrie tessili, industrie della carta e cartone, per impieghi speciali (29321, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956); produzione pezzi di acciaio fucinati, stampati, imbutitura tranciatura e lavorazione a sbalzo, lavori di meccanica generale per conto terzi (alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, saldatura, taglio, giunzione, ecc. 2852)	0,59	2,04	4,81	16,73
14	tessitura di filati (1721, 1722, 1723, 1724, 1725); fabbricazione di prodotti di panetteria, pasticceria, paste alimentari (1581, 15811, 15812, 1582, 1585); fabbricazione di alimenti precotti e di altri prodotti alimentari (1589, 15892); lavorazione del tè e del caffè (1586); fabbricazione di mobili (3610, 3614, 36141)	0,63	2,32	5,17	19,03
15	case di cura e riposo; ospedali; fabbricazione di serramenti in legno (20301)	0,75	2,76	6,16	22,65
16	campeggi; attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,76	1,03	6,25	8,48
17	fabbricazione di: scope e spazzole (3662), linoleum e altri rivestimenti per pavimenti (36632); giostre e giochi (36634), coibentanti per l'industria (36635), cancelleria (366369), altre manifatturiere (3663)	0,79	4,29	6,47	35,15
18	supermercati ed ipermercati	0,93	3,07	7,66	25,18
19	carrozzerie, fabbricazione di mobili metallici (36121)	1,09	1,68	8,95	13,75
20	pizzerie	1,19	2,12	9,72	17,37
21	gastronomie	1,23	2,58	10,08	21,20
22	fabbricazione di: tappeti e moquette (1751), tessuti non tessuti (1753), nastri fettucce stringhe passamanerie (17542), altri tessuti (1754, 17544), ricami (17546)	1,35	3,66	11,06	30,02
23	pasticcerie; vendita alimentari; ristoranti, trattorie, agriturismo; confezioni articoli da vestiario (1824); fabbricazione di calzature non in gomma (19301); taglio, piallatura e trattamento del legno (2010)	1,48	4,54	12,11	37,21
24	florerie; bar, pub, birrerie; gelaterie; fabbricazione altri prodotti in legno (2051, 20511); fabbricazione di: articoli di materie plastiche (2520), lastre, tubi, profilati (2521), imballaggi (2522), articoli per l'edilizia (2523), altre materie plastiche (2524)	1,66	5,29	13,65	43,37
25	pescherie; fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici nca (filati, tessuti, indumenti, calzature in minerali non metallici, guarnizioni di frizione, lana di roccia, e simili, vermiculite, mica lavorata, grafite 2682)	2,21	6,24	18,13	51,16
26	vendita frutta e verdura	3,49	8,49	28,63	69,62
27	banchi di mercato generi alimentari	2,04	6,92	28,70	56,78
28	mense	4,85	7,63	39,78	62,55
29	attività industriali con capannoni di produzione (categoria residuale)	0,38	0,92	3,13	7,53
30	attività artigianali con di produzioni beni specifici (categoria residuale)	0,55	1,09	4,50	8,91

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,50	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$0 \leq S < a$
Classe 2	$a \leq S < b$
Classe 3	$b \leq S < c$
Classe 4	$c \leq S < d$
Classe 5	$S \geq d$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
Classe di superficie	min	max
Classe 1	0,02	0,20
Classe 2	0,05	0,40
Classe 3	0,10	0,70
Classe 4	0,15	0,90
Classe 5	0,20	1,30

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (art. 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K_1(v)$ e $K_2(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula

$$K(v) = K_1(v) \times K_2(v)$$

$K_1(v)$		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	1,30	1,80
40 (50)	1,13	1,51
120	0,92	1,30
240	0,81	1,10
360	0,74	1,05
660	0,63	0,94
1.000	0,55	0,80
1.700	0,33	0,55
< 2 mc mano	0,16	0,42
da 2.500 a 25.000	0,05	0,35
ecocentro	0,10	0,50

$K_2(v)$		
Tipo raccolta domiciliare	min	max
Carta	0,30	0,70
Vetro	0,30	0,70
Plastica-lattine	0,30	0,70
Vetro-plastica-lattine	0,30	0,70
Umido	0,80	2,00
Vegetale	0,10	0,70
Altre raccolte domiciliari	0,05	0,70
Raccolta su chiamata	0,50	1,00
Secco	0,80	1,20

Allegato 10 - Calcolo della parte fissa per manifestazioni ed eventi

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi temporanei è definita come segue:

$$Tf = Cf \cdot K$$

con

Tf = Tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento);

Cf = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/kit);

K = numero di kit di contenitori richiesti.

Allegato 11 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$Tfm(ap, S) = \frac{Cfm}{\sum_{ap} Kc(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot Kc(ap) \cdot S$$

con

$Tfm(ap, S)$ = tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);

Cfm = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);

$Kc(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all'allegato 12;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all'utenza mercatale (m²).

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza mercatale per singolo mercato (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze mercatali (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività "ap", con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il singolo mercato nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività "ap", di cui all'allegato I2;

$P(ap)$ = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

$S(ap)$ = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m²)

Allegato 12 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Categoria	Descrizione Categoria	min	max	min	max
I	banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2b	banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2c	banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,70	56,78
2d	banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,70	56,78
2e	banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,70	56,78
2f	banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,70	56,78